

14 OTT. 2021

Prot. 2563



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi

Il Capo Dipartimento

***Al Sig. Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione
Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione
Al sig. Presidente del Tribunale superiore delle Acque pubbliche
Al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo
Ai Sigg.ri Presidenti delle Corti di Appello
Ai Sigg.ri Procuratori Generali delle Corti di Appello
Ai Sig.ri Presidenti dei Tribunali
Ai Sig.ri Procuratori della Repubblica presso i Tribunali
Ai Sig.ri Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza
Ai Sig.ri Presidenti dei Tribunali per i minorenni
Ai Sig.ri Procuratori della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni
Ai Sig.ri Dirigenti amministrativi degli uffici in indirizzo***

E, p.c.,

Alle OO.SS

OGGETTO: decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 8 ottobre 2021, contenente indicazioni per il rientro in presenza dei dipendenti pubblici dal 15 ottobre 2021.

Nell'attuale contesto emergenziale, in virtù del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 recante "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening" (pubblicato, in pari data, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) è stato introdotto - al fine dell'accesso ai luoghi di lavoro - l'obbligo per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di possedere ed esibire, a richiesta, la certificazione verde Covid-19, fatta eccezione per i soli soggetti esentati dalla campagna vaccinale per motivi sanitari.

Sul presupposto che l'introduzione del suddetto obbligo di possesso della certificazione verde rappresenta strumento idoneo a incrementare l'efficacia del complesso delle misure di contrasto al

V° in Sassari, addì 15/10/21
L'AVVOCATO GENERALE

fenomeno epidemiologico già in precedenza realizzate dalle amministrazioni pubbliche e di sostenere cittadini e imprese nelle attività connesse alla ripresa economica (anche nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) mediante la possibilità per le medesime amministrazioni di operare al massimo delle proprie capacità, è stato adottato, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 settembre 2021 in virtù del quale "A decorrere dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è quella svolta in presenza" (art. 1, comma 1).

L'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sopra menzionato, trova fondamento nella previsione dell'art. 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2021, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in forza del quale, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni.

In forza delle disposizioni del decreto del 23 settembre 2021, dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa presso le pubbliche amministrazioni, e quindi anche per il personale di magistratura e per il personale amministrativo degli uffici giudiziari e di tutta l'amministrazione giudiziari, sarà quella in presenza.

Si avrà quindi rientro dei pubblici dipendenti presso la rispettiva sede di servizio.

In prossimità di detta data, si ritiene utile delineare gli aspetti principali destinati a incidere sull'organizzazione del lavoro dei dipendenti, anche delle articolazioni ministeriali in indirizzo, alla luce della recente adozione del successivo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 8 ottobre 2021, di cui *infra*.

Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 8 ottobre 2021

Alla luce del quadro normativo sopra sinteticamente richiamato, il Ministro per la pubblica amministrazione, visto il parere del Comitato Tecnico Scientifico espresso nella riunione del 5 ottobre 2021 e sentita la Conferenza Unificata nella riunione del 7 ottobre 2021, ha adottato il decreto 8 ottobre 2021, contenente specifiche previsioni per il rientro, in presenza nei luoghi di lavoro, dei dipendenti pubblici dal 15 ottobre 2021.

Nel trasmettere il testo del decreto citato, questo Dipartimento intende innanzi tutto sottolineare la portata immediatamente operativa delle disposizioni dell'art. 1, rubricato "*Modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni*".

In particolare, le disposizioni contenute nei primi due commi dell'art. 1 costituiscono diretta attuazione del ricordato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 settembre 2021, che ha attribuito allo svolgimento in presenza, ossia nella sede di lavoro, la natura di modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa a far data dal 15 ottobre 2021.

Quanto alle modalità organizzative oggetto della disposizione *de qua*, si evidenzia alla luce del combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 1 del decreto 8 ottobre 2021 che, a decorrere dal 15 ottobre 2021, nel rispetto delle vigenti misure di contrasto al fenomeno epidemiologico adottate dalle competenti autorità, i Capi degli uffici giudiziari unitamente e d'intesa con i dirigenti amministrativi degli stessi dovranno adottare le misure organizzative, previste nel decreto medesimo, per il rientro

in presenza del personale dipendente, secondo le modalità specificate al comma 2 del medesimo art. 1.

Trattasi specificamente di misure organizzative consistenti in:

- a) **organizzazione delle attività degli Uffici, che preveda il rientro in presenza di tutto il personale entro i quindici giorni successivi al 15 ottobre 2021.** In specie si dovrà assicurare, da subito, la presenza in servizio del personale preposto alle attività di sportello e di ricevimento degli utenti e dell'erogazione dei servizi all'utenza, anche attraverso la flessibilità degli orari di sportello e di ricevimento, anche mediante l'ausilio delle di modalità informatica, ove utilizzate. Sul punto si informa che si è data mandato a alla competente Direzione generale dei sistemi informativi e automatizzati di verificare la situazione sul territorio. In ogni caso possono allo stato valere anche soluzioni di prenotazioni per *mail* o PEC ove ritenuto utile dall'ufficio.
- b) **previsione, anche in relazione alla situazione dello specifico ambito territoriale e tenuto conto delle condizioni del trasporto pubblico locale, di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita** ulteriori rispetto a quelle già adottate, anche in deroga alle modalità previste dai contratti collettivi e nel rispetto del sistema di partecipazione sindacale.

Sul punto si richiama l'attenzione sul fatto che, ferma restando la vigenza delle misure di contrasto al fenomeno epidemiologico adottate dalle competenti autorità (di cui va ricordata la perdurante efficacia), i servizi dovranno essere organizzati ricorrendo, quanto più possibile e comunque nei limiti della compatibilità dell'oggetto dello specifico servizio con le misure di cui si tratta, a forme di flessibilità dell'orario di erogazione del servizio medesimo e facendo preferenziale utilizzo delle piattaforme digitali già in uso.

Appare, d'altro canto, rilevante sottolineare il richiamo compiuto dal decreto alla massima flessibilità oraria consentita ai dipendenti, in entrata e in uscita, in primo luogo dalle previsioni del vigente contratto collettivo ovvero *“anche in deroga alle modalità previste dai contratti collettivi e nel rispetto del sistema di partecipazione sindacale”*.

Riservando sul punto ulteriori indicazioni anche con apposita circolare della competente direzione generale del personale, appare utile ricordare come la spinta al regime di flessibilità oraria trova conforto nell'accordo sindacale del 14 ottobre 2020, articolo 2, stipulato dall'Amministrazione giudiziaria con le OO.SS, e nelle circolari impartite sul punto sotto emergenza COVID (a titolo esemplificativo circolari prot.DOG.02/05/2020.0070897.U, prot.DOG.12/06/2020.0094300.U e prot.DOG.04/09/2020.0140440.U), atti che sul punto mantengono la loro efficacia.

Così come mantiene la propria efficacia, fino allo scadere del periodo emergenziale, il protocollo sulla sicurezza stipulato per il Ministero il 4 agosto del 2020, le cui misure devono ovviamente essere adeguate con il rientro in presenza e la modifica del rapporto tra lavoro agile e lavoro in presenza.

Il lavoro agile nel decreto 8 ottobre 2021

Appare utile tratteggiare, con riserva di migliore specificazione, quanto indicato dal decreto 8 ottobre 2021 sul diverso e connesso fronte degli effetti sulla normativa del lavoro agile, determinati dal rientro in presenza dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche a decorrere dal 15 ottobre 2021.

Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 8 ottobre 2021 all'art. 1, comma 3, nel ribadire che da detta data il lavoro agile non è più una modalità ordinaria di svolgimento della prestazione, stabilisce le "condizionalità" che possono consentire, a legislazione vigente, l'autorizzazione allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, nelle more della definizione degli istituti giuridici connessi al lavoro agile da parte della contrattazione collettiva e della definizione delle modalità e degli obiettivi del lavoro agile nell'ambito del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'art. 6, comma 2, lettera c), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Dette condizionalità sono:

a) lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile non deve in alcun modo pregiudicare o ridurre la fruizione dei servizi resi all'amministrazione a favore degli utenti;

b) l'amministrazione deve garantire un'adeguata rotazione del personale che può prestare lavoro in modalità agile, dovendo essere prevalente, per ciascun lavoratore, l'esecuzione della prestazione in presenza;

c) l'amministrazione mette in atto ogni adempimento al fine di dotarsi di una piattaforma digitale o di un cloud o comunque di strumenti tecnologici idonei a garantire la più assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni che vengono trattate dal lavoratore nello svolgimento della prestazione in modalità agile;

d) l'amministrazione deve aver previsto un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove sia stato accumulato;

e) l'amministrazione, inoltre, mette in atto ogni adempimento al fine di fornire al personale dipendente apparati digitali e tecnologici adeguati alla prestazione di lavoro richiesta;

f) l'accordo individuale di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, deve definire, almeno:

1) gli specifici obiettivi della prestazione resa in modalità agile;

2) le modalità e i tempi di esecuzione della prestazione e della disconnessione del lavoratore dagli apparati di lavoro, nonché eventuali fasce di contattabilità;

3) le modalità e i criteri di misurazione della prestazione medesima, anche ai fini del proseguimento della modalità della prestazione lavorativa in modalità agile;

g) le amministrazioni assicurano il prevalente svolgimento in presenza della prestazione lavorativa dei soggetti titolari di funzioni di coordinamento e controllo dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi;

h) le amministrazioni prevedono, ove le misure di carattere sanitario lo richiedano, la rotazione del personale impiegato in presenza, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo".

Le condizionalità, previste dall'art. 3 del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 8 ottobre 2021 e sopra indicate, assumono rilevanza in quanto idonee a determinare la perdurante validità degli accordi individuali di lavoro agile di cui all'art. 18, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81 sottoscritti in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del decreto 8 ottobre 2021: il decreto stesso prevede, infatti, che essi resteranno validi purché rispettino le condizionalità poste dal decreto medesimo ovvero siano ad esse tempestivamente adeguati.


Si precisa e si informa sin da ora che questo Dipartimento, per i dipendenti dell'Amministrazione giudiziaria, intende muoversi nell'ottica di continuare ad assicurare al personale dipendente la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, secondo la *ratio* cui si è ispirata

l'introduzione dell'istituto del lavoro agile in virtù degli artt. 18 e seguenti della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche alla luce della positiva esperienza dello *smart working* sinora maturata durante il periodo emergenziale da marzo 2020 in poi.

Sul tema del lavoro agile, in linea con la disciplina del decreto 8 ottobre 2021, appare quindi emergere l'opportunità la ripresa del confronto sindacale da avviarsi ovviamente all'esito dell'adozione, da parte del Ministro per la pubblica amministrazione, delle specifiche linee guida preannunciate all'art. 1, comma 6, del decreto medesimo, preordinate all'omogenea attuazione delle misure introdotte dal decreto stesso.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Roma 13 ottobre 2021



Firmato
digitalmente da
FABBRINI
BARBARA
C=IT

IL CAPO DIPARTIMENTO

Barbara Fabbrini

(documento firmato digitalmente)

Allegati:

decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 8 ottobre 2021, contenente indicazioni per il rientro in presenza dei dipendenti pubblici dal 15 ottobre 2021.



Al Ministro per la pubblica amministrazione

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 marzo 2021, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione On. Prof. Renato Brunetta;

VISTA la legge 22 maggio 2017, n. 81, recante "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato";

VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, in particolare, l'articolo 87, comma 1, secondo periodo, che prevede che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'articolo 263, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni e, in particolare, il comma 1, il quale prevede che "Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, le amministrazioni di cui al primo periodo del presente comma, fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata con l'utenza, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 87, e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti ai cittadini e alle imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.";

VISTO il citato articolo 263 e, in particolare, il terzo periodo del comma 1 il quale prevede che, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi;

VISTA la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020, con la quale venivano attivate le previsioni dei



Al Ministro per la pubblica amministrazione

regolamenti sanitari internazionali e la successiva dichiarazione della stessa Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, e, in particolare, l'articolo 1, che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021;

VISTA, la legge 7 agosto 2015, n. 124, in particolare il comma 3, dell'articolo 14, che prevede che con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere definiti, anche tenendo conto degli esiti del monitoraggio del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nei confronti delle pubbliche amministrazioni; ulteriori e specifici indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 del medesimo articolo 14 e della legge 22 maggio 2017, n. 81, per quanto applicabile alle pubbliche amministrazioni, nonché regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere il lavoro agile e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti;

VISTO, il comma 2-bis, dell'articolo 26, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

VISTO il decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, recante "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening" e, in particolare, l'articolo 1, che estende l'obbligo del possesso della certificazione verde Covid-19 anche ai lavoratori del settore pubblico;

CONSIDERATO che tale estensione della certificazione verde Covid-19 anche ai lavoratori del settore pubblico incrementa l'efficacia delle misure di contrasto al fenomeno epidemiologico già adottate dalle amministrazioni pubbliche;

CONSIDERATO, altresì, che occorre sostenere cittadini ed imprese nelle attività connesse allo sviluppo delle attività produttive e all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e che a tale scopo occorre consentire alle amministrazioni pubbliche di operare al massimo delle proprie capacità;

CONSIDERATA dunque, la necessità di superare l'utilizzo del lavoro agile quale strumento di contrasto al fenomeno epidemiologico;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 settembre 2021, adottato ai sensi dell'articolo 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

VISTO altresì, il comma 4, del citato articolo 87, che prevede che gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonché le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento ai principi di cui al medesimo articolo 87;

VISTO l'articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, 113, che stabilisce che il Piano integrato di attività e organizzazione delle amministrazioni pubbliche deve prevedere, tra l'altro, anche la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il lavoro agile;



Il Ministro per la pubblica amministrazione

RITENUTO, pertanto necessario adeguare le misure di organizzazione del lavoro pubblico a seguito dell'adozione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottati ai sensi dell'articolo 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

VISTO il parere del Comitato Tecnico Scientifico espresso nella riunione del 5 ottobre 2021;

SENTITA, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 7 ottobre 2021

DECRETA

Articolo 1

(Modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni)

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 settembre 2021, al fine di realizzare il superamento dell'utilizzo del lavoro agile emergenziale come una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 15 ottobre 2021, nel rispetto delle vigenti misure di contrasto al fenomeno epidemiologico adottate dalle competenti autorità, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano le misure organizzative previste dal presente decreto per il rientro in presenza del personale dipendente. Per rientro in presenza si intende lo svolgimento della prestazione lavorativa resa nella sede di servizio.

2. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni:

a) organizzano le attività dei propri uffici prevenendo il rientro in presenza di tutto il personale. Entro i quindici giorni successivi alla data di cui al comma 1, adottano le misure organizzative necessarie per la piena attuazione del presente decreto, assicurando comunque, da subito, la presenza in servizio del personale preposto alle attività di sportello e di ricevimento degli utenti (front office) e dei settori preposti alla erogazione di servizi all'utenza (back office), anche attraverso la flessibilità degli orari di sportello e di ricevimento dell'utenza, anche mediante l'ausilio di piattaforme digitali già impiegate dalle pubbliche amministrazioni;

b) allo scopo di evitare che il personale che accede alla sede di servizio si concentri nella stessa fascia oraria, individua, anche in relazione alla situazione del proprio ambito territoriale e tenuto conto delle condizioni del trasporto pubblico locale, fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita ulteriori rispetto a quelle già adottate, anche in deroga alle modalità previste dai contratti collettivi e nel rispetto del sistema di partecipazione sindacale.

3. Nelle more della definizione degli istituti del rapporto di lavoro connessi al lavoro agile da parte della contrattazione collettiva e della definizione delle modalità e degli obiettivi del lavoro agile da definirsi ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c), del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, 113, nell'ambito del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), e tenuto che a decorrere dalla data di cui al comma 1 il lavoro agile non è più una modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, l'accesso a tale modalità, ove consentito a legislazione vigente, potrà essere autorizzato esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizionalità:

a) lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile non deve in alcun modo pregiudicare o ridurre la fruizione dei servizi a favore degli utenti;



Il Ministro per la pubblica amministrazione

b) l'amministrazione deve garantire un'adeguata rotazione del personale che può prestare lavoro in modalità agile, dovendo essere prevalente, per ciascun lavoratore, l'esecuzione della prestazione in presenza;

c) l'amministrazione mette in atto ogni adempimento al fine di dotarsi di una piattaforma digitale o di un cloud o comunque di strumenti tecnologici idonei a garantire la più assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni che vengono trattate dal lavoratore nello svolgimento della prestazione in modalità agile;

d) l'amministrazione deve aver previsto un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove sia stato accumulato;

e) l'amministrazione, inoltre, mette in atto ogni adempimento al fine di fornire al personale dipendente apparati digitali e tecnologici adeguati alla prestazione di lavoro richiesta;

f) l'accordo individuale di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, deve definire, almeno:

- 1) gli specifici obiettivi della prestazione resa in modalità agile;
- 2) le modalità e i tempi di esecuzione della prestazione e della disconnessione del lavoratore dagli apparati di lavoro, nonché eventuali fasce di contattabilità;
- 3) le modalità e i criteri di misurazione della prestazione medesima, anche ai fini del proseguimento della modalità della prestazione lavorativa in modalità agile;

g) le amministrazioni assicurano il prevalente svolgimento in presenza della prestazione lavorativa dei soggetti titolari di funzioni di coordinamento e controllo, dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi;

h) le amministrazioni prevedono, ove le misure di carattere sanitario lo richiedano, la rotazione del personale impiegato in presenza, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo;

4. Ogni singola amministrazione provvede alla attuazione delle misure previste nel presente decreto attraverso i dirigenti di livello non generale, responsabili di un ufficio o servizio comunque denominato e, ove non presenti, attraverso la figura dirigenziale generale sovraordinata. Negli enti in cui non siano presenti figure dirigenziali, il riferimento è da intendersi a una figura apicale individuata in coerenza con i relativi ordinamenti.

5. Le misure del presente provvedimento si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 87, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

6. Ai fini dell'omogenea attuazione delle misure previste dal presente decreto, il Ministro per la pubblica amministrazione adotta specifiche linee guida che, per le misure previste dal comma 3, lettere *f* e *h*), sono oggetto di previo confronto con le organizzazioni sindacali.

7. Gli accordi individuali di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, stipulati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, restano validi a condizione che siano rispettate le condizionalità introdotte dal presente articolo o che siano ad esse tempestivamente adeguati.

Articolo 2

(Misure in materia di mobilità del personale)

1. Al fine di agevolare gli spostamenti casa – lavoro del personale dipendente, anche con modalità sostenibili, i *mobility manager* aziendali delle pubbliche amministrazioni nominati ai sensi del decreto interministeriale 12 maggio 2021, elaborano i piani degli spostamenti casa – lavoro (PSCL)



Il Ministro per la pubblica amministrazione

di propria competenza tenendo conto delle disposizioni relative all'ampliamento delle fasce di ingresso e uscita dalle sedi di lavoro di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b).

2. Ai medesimi fini gli enti locali, tramite i propri *mobility manager* d'area di cui al predetto decreto interministeriale, svolgono un'azione di raccordo costante e continuativo con i *mobility manager* aziendali, sia per le finalità dettate dall'articolo 6 del decreto interministeriale 12 maggio 2021, sia per la verifica complessiva e coordinata dell'implementazione dei PSCL e l'identificazione e la promozione di azioni di miglioramento complessivo dell'offerta di mobilità sul territorio di riferimento alla luce delle nuove fasce di ingresso e uscita dalle sedi di lavoro.

3. Sulla base delle informazioni acquisite nelle fasi di programmazione e di verifica dell'implementazione dei PSCL, le Regioni e gli enti locali competenti ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, emanano apposite disposizioni finalizzate ad adeguare tempestivamente i piani di trasporto pubblico locale alle nuove fasce di flessibilità delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 3

(Clausola d'invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluse le Regioni e gli enti locali, provvedono all'attuazione delle misure derivanti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, previa sottoposizione agli organi di controllo, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 OTT. 2021

Il Ministro per la pubblica amministrazione

